



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 17.10.2012
JOIN(2012) 29 final

2012/0296 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti
della Bielorussia**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006, modificato, dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
- (2) Per maggiore chiarezza, il Consiglio ha deciso di precisare e consolidare i criteri su cui si basa l'inserimento di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi negli allegati della decisione 2010/639/PESC del Consiglio mediante una nuova decisione, che sostituisce quella precedente a decorrere dal 1° novembre 2012 e riunisce questi allegati in un allegato unico.
- (3) Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio, del ... ottobre 2012, che sostituisce la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia², dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili, tra l'altro, di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono.
- (2) Con la decisione 2012/.../PESC, il Consiglio ha deciso di precisare i criteri su cui si basa l'inserimento di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi negli allegati della decisione 2010/639/PESC del Consiglio³ e di riunire questi allegati in un allegato unico.
- (3) Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006,

¹ GU L ... del ... 2012, pag. ..

² GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

³ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo/a a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione .../.../PESC del Consiglio, del ..., relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia⁴, come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associata/o, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti o controllati.

5. Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione .../.../PESC del Consiglio, come persone, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati.”.

2) All'articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4 bis e all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, il riferimento agli “allegati I, IA e IB” e il riferimento “all'allegato I o all'allegato IA” sono sostituiti dai riferimenti all’“allegato I”.

⁴ GU C [...] del..., pag. [...].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente